



**Consorzio Alpino TO2 Alta Valle Susa  
Consorzio Alpino TO3 Bassa Valle Susa  
e Val Sangone**



**DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE**

**N. 46/2020 del 26/08/2020**

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	ARNODO Pierino	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio			X
5	BERMOND Daniele			X
6	COURT Pierpaolo	X		
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio			X
9	FLORINDI Carlo	X		
10	GALLO Luca		X	
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele	X		
13	IULIANO Monica	X		
14	LENZI Fabrizio	X		
15	MAZZINI Andrea	X		
16	PRIN ABEIL Mario Agostino			X
17	RASERI Giulio	X		
18	SIGOT Valter	X		
19	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 12 su 19, pertanto la votazione è valida.

**OGGETTO: disposizioni per il prelievo del cinghiale nella forma della caccia programmata.**

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018, n. 22-684 del 30/01/2019, n. 329-8636 del 10/09/2019, n. 367-9643 del 25/09/2019, n. 543-14177 del 23/12/2019 con i quali è stato costituito e successivamente modificato e integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Vista la Legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;

Visto il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020/21 approvato con DGR n. 19-1841 del 7 agosto 2020;

Vista la D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013 e s.m.i. relativa alle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale;

Viste le decisioni assunte nel 2019 riguardo alle disposizioni per il prelievo del cinghiale;

Richiamate le Deliberazioni del Comitato di gestione n. 43/2020 e n. 44/2020 in data odierna con le quali sono state stabilite le giornate di caccia programmata nel CATO2 e nel CATO3;

Ritenuto di confermare le medesime impostazioni regolamentari in vigore nella stagione 2019/20, armonizzandole con le recenti modifiche della L.R. 5/2018 e con il calendario venatorio regionale 2020/21;

Ritenuto tuttavia opportuno prevedere, al fine della sicurezza dei partecipanti alla caccia al cinghiale, l'obbligo di indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità e non con i soli inserti previsti nella Legge regionale 5/2018;

Ricordato che detta possibilità è prevista dalle vigenti linee guida regionali per la regolamentazione del prelievo del cinghiale;

Ritenuto opportuno adottare le medesime disposizioni per il prelievo del cinghiale in forma programmata sia nel CATO3 che nel CATO2;

Con voti favorevoli n. 10  
Con voti astenuti n. 2 (Court, Gorlier)

10 su 12

### **DELIBERA**

- di approvare le disposizioni per il prelievo del cinghiale di cui all'allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che detta regolamentazione sia in vigore nel CATO3 e nel CATO2.

cb

Il Presidente  
(Marco Cenni)

## Disposizioni per il prelievo del cinghiale 2020/21

(Regolamento adottato ai sensi del Calendario venatorio regionale 2020/21 e delle vigenti Linee guida in materia)

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata da tutti i cacciatori ammessi nel CATO3/CATO2, su tutto il territorio venabile, dal **20 settembre** al **20 dicembre esclusivamente** nelle giornate di **lunedì, mercoledì e domenica**.
2. Il numero massimo di giornate settimanali di caccia al cinghiale per ogni cacciatore è pari a tre; in questo limite devono essere considerate anche le eventuali giornate dedicate ad altre forme di caccia ed esercitate il sabato e/o il giovedì.
3. Il prelievo del cinghiale è consentito sia con canna ad anima liscia (di calibro non superiore al 12), sia con canna ad anima rigata (di calibro non inferiore a mm 6). I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce esclusivamente per la caccia al cinghiale. L'uso del cannocchiale non è obbligatorio. È altresì consentito l'utilizzo dei cani e l'attività venatoria può essere esercitata individualmente (alla cerca o all'aspetto) o a squadre con ogni forma prevista dalla normativa vigente (braccata, battuta, girata).
4. Nei SIC è vietato praticare la battuta o la braccata con più di 4 cani e l'utilizzo del munizionamento a piombo.
5. Nella stagione venatoria 2020/21 ogni cacciatore può abbattere un numero massimo di **25 cinghiali**, con il limite giornaliero di 5 capi, in deroga al punto 2.1. del Calendario venatorio regionale.

### **MONITORAGGIO TRICHINELLOSI**

6. L'esame delle carni di cinghiale, al fine di evitare il possibile insorgere di casi di trichinellosi umana, è obbligatorio ai sensi delle norme regionali vigenti.
7. Un pezzo di diaframma di dimensioni minime di cm 5 x 5 o la lingua di ogni cinghiale abbattuto deve essere consegnato esclusivamente presso i centri di controllo comprensoriali il giorno dell'abbattimento o al massimo nella prima giornata utile di apertura del centro.
8. Il campione deve essere consegnato in un sacchetto da freezer e, se non consegnato lo stesso giorno dell'abbattimento, deve essere conservato in frigorifero.
9. Sarà cura del Comprensorio consegnare i campioni all'ASL per le successive analisi di laboratorio eseguite dall'istituto Zooprofilattico ed informare tempestivamente l'abbattitore qualora l'ASL comunichi eventuali casi positivi.
10. Al momento della consegna del sacchetto al centro di controllo è necessario comunicare cognome e nome dell'abbattitore, data e Comune dell'abbattimento, sesso e classe d'età (esclusivamente o adulto o giovane) del cinghiale.

### **INDICAZIONI COMPORTAMENTALI**

11. Ai sensi della normativa vigente il cinghiale è di proprietà di chi lo abbatte.
12. Al fine di evitare ogni possibile contestazione si stabilisce che:
  - a) tra un'area di battuta e l'altra, ovvero tra l'operato di due squadre differenti, deve risultare una distanza di almeno 300 metri;
  - b) il cacciatore o la squadra che arrivano per primi nella località prescelta per la battuta di caccia hanno diritto a cacciare in quella zona senza il disturbo di altre squadre di cacciatori;
  - c) per la **caccia al cinghiale è obbligatorio indossare**, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, capi di abbigliamento di colore ad alta visibilità (escluse quindi le bretelle).
13. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle leggi vigenti.